

SCHEDA INFORMATIVA N. 34/2008

1.09.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Elena Salvia

DL 112/2008
NORME DI CARATTERE CONTABILE DI
INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI



Il testo di legge modificato è evidenziato in **neretto**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA E CONTROLLI

Art. 27 - Taglia-carta

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
<p>Art. 27. <i>Taglia-carta</i></p> <p>1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.</p> <p>2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita</p>	<p>Articolo 27 <i>(Taglia-carta)</i></p> <p>1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.</p> <p>2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1o gennaio 2009, la diffusione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita</p>

dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.

dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione del presente decreto.**

Dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.



In ossequio all'autonomia degli enti, questa norma dovrebbe essere interpretata come **norma di principio.**

Sempre dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.



Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato non più entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ma dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Art. 61 - Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

Regioni

L'originario articolo 61 del decreto-legge è stato soppresso. Esso estendeva le possibilità di controllo contabile esercitabile dalla Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni regionali.

Art. 61 - commi 1-7 - Riduzione della spesa per le amministrazioni pubbliche

No enti locali

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
	<p style="text-align: center;">Articolo 61 <i>(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica).</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del</p>

	<p>trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.</p> <p>2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»; b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».</p> <p>3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009. 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».</p> <p>5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.</p> <p>6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.</p>
--	--

	<p>7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.</p>
--	--

Il nuovo articolo 61 della legge di conversione sostituisce la precedente versione contenuta nel decreto. I commi da 1-13 e 15 recano misure di riduzione per le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005), ma che *non si applicano in via diretta agli enti locali (comma 15)*.

In particolare:

- a decorrere dal 2009, è prevista la riduzione del 30% rispetto al 2007 della spesa **"per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati"**. Tale riduzione non si applica alle autorità indipendenti. Le amministrazioni interessate devono adottare con immediatezza, e comunque nel termine massimo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le misure per adeguarsi ai nuovi limiti di spesa (comma 1);
- a decorrere dal 1 gennaio 2009 si limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione (attualmente il limite è fissato al 40%). E' soggetta a tale limite anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti (comma 2);
- a decorrere dal 2009, si applica una ulteriore riduzioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, e sponsorizzazioni. In particolare, il limite è del 50% della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza rispetto all'ammontare sostenuto nel 2007 per le medesime finalità, con l'esclusione dei convegni organizzati da università ed enti di ricerca (comma 5), mentre il limite è del 30%, è applicato alle spese per sponsorizzazioni (comma 6).
- Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero controllate dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT si dovranno conformare ai limiti di spesa in materia di studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni,

mostre, pubblicità e sponsorizzazioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi dovranno essere ridotti in maniera conseguente (comma 7). I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista devono comunque garantire che all'atto dell'approvazione del bilancio sia distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.



Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

Art. 61 comma 4 - Vigilanza funzione pubblica su incarichi

Il nuovo comma 4 integra l'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Il comma 14 impone infatti alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio. Esse sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'ultimo periodo, aggiunto dall'art. 34 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, le amministrazioni devono infine rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.



Il comma 4 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica deve trasmettere alla Corte dei conti, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle amministrazioni pubbliche che hanno omesso di comunicare i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi d'ufficio e dei soggetti esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Art. 61 comma 8 - Incentivi alla progettazione

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
	<p>8. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>

La legge di conversione ha ridotto l'importo del corrispettivo e incentivo per la progettazione *ex art. 92*, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. Il comma 8 riduce dal 2009 allo 0,5% l'originaria quota del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo per la progettazione e destina il restante 1,5% all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 61 comma 11 - Riduzione trasferimenti

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
	11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno agli enti locali sono ridotti, a decorrere dal 2009:

- di 200 milioni di euro annui per i comuni;
- di 50 milioni di euro per le province.

Art. 61 commi 12-13 - Tetto a compensi società partecipate

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
	12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»; b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».
	13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

A decorrere dal 2009, il tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province venga rispettivamente ridotto dall'80% al 70% delle indennità spettanti al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia.

Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

Tuttavia, questa indennità di risultato concessa in base alla produzione di utili non può comunque superare il doppio del predetto compenso lordo.

Infine, si estendono i limiti anche alle società che dalle società a totale partecipazione di comuni o province sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Art. 61 comma 18 - Fondo per la sicurezza

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
	18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.

Con DM dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative.

Art. 62 - Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
<p>Art. 62. <i>Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i></p> <p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di</p>	<p>Articolo 62. <i>(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali).</i></p> <p>01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli</p>

ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del presente articolo.

enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, **e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. ~~E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.~~ **Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.** 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei **contratti relativi a strumenti finanziari** derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del presente articolo.

3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

Il comma 01 prevede che le norme in esame costituiscano principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.



Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano

modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E' stato introdotto, l'ulteriore divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza

Il divieto è imposto fino alla data di entrata in vigore di un regolamento che individui la tipologia degli strumenti finanziari derivati che si possono stipulare e ne stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto.

Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni dell'articolo.

Il comma 3-bis modifica l'articolo 3, comma 17 della legge n. 350/2003, includendo nella definizione di **indebitamento** ai sensi dell'art. 119 sesto comma della Costituzione, oltre alla cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni, anche l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

Articolo 76, comma 6-bis - riduzione dei trasferimenti alle Comunità montane

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
<p style="text-align: center;">Art. 76 <i>Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 76. <i>(Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio).</i></p> <p>6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>

Il comma 6-bis riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane.

Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare.

Art. 77-quater - Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa

Testo originario D.L. 112/2008	Testo integrato
	<p style="text-align: center;">Art. 77-quater <i>(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)</i></p> <p>1.A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 come modificato dal comma 7 del presente articolo sono estese: alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter; a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliere - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.</p> <p>2.Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF – con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale</p>

	<p>cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>3.L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.</p> <p>4.Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>5.Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.</p> <p>6.Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni,</p>
--	---

	<p>all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all' IRAP e all' addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.</p> <p>7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:</p> <p>“Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano”</p> <p>8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere</p>
--	---

	<p>prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.</p> <p>9.A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2005.</p> <p>10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.</p> <p>11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.”</p>
--	---

L'articolo 77-quater apporta importanti modifiche alla disciplina relativa alla tesoreria unica.

La legge di conversione:

- uniforma e generalizza il regime di tesoreria unica cui sono sottoposte regioni, enti locali ed enti del settore sanitario (commi 1, 7, 8 e 9), ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997. In particolare, il regime viene esteso a tutti gli enti locali, cioè anche a tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti, alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome. E' espressamente richiesto dal comma 1 lett. a) il vincolo della compatibilità con le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione. Dal 1/1/2009 cesseranno di avere efficacia le disposizioni che avevano specificato le modalità attraverso le quali procedere alla sperimentazione del sistema di tesoreria mista;

- disciplina e coordina i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente (commi da 2 a 6);
- sopprime la disposizione che consentiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome un regime singolare disciplinato per ciascuna di esse dalle relative norme di attuazione. Salvo che per la Regione siciliana, la quale incassa direttamente i tributi erariali ad essa spettanti, questa innovazione ha rilievo per le altre regioni a statuto speciale le cui compartecipazioni transitano tutte per il bilancio dello Stato (comma 7);
- abroga la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (comma 11).

Abolizione rilevazione flussi trimestrali

Il comma 11 dispone l'esclusione dell'obbligo di trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa (previsto dall'articolo 30 della legge generale di contabilità n. 468 del 1978) per gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE).

I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono comunque un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio.



Entro 60 giorni dalla data in vigore della legge di conversione, un DM economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prevederà le relative modalità di attuazione.

Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

SERVIZIO	SERVIZIO PARERI - contabilità, tributi, fiscale, personale	
OBIETTIVO	<p>Assicurare un tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle esigenze dell'Ente.</p> <p>Fornire supporto alle problematiche quotidiane, mediante risposte mirate e documentazione sull'evoluzione normativa, prassi, giurisprudenza.</p> <p>Consentire l'accesso alla banca dati quesiti in ambito contabilità, tributi, fiscale, personale, gestionale.</p> <p>Assicurare il controllo delle scadenze di legge.</p>	
TEMPI	<p>Massimo 4 giorni lavorativi dal ricevimento del quesito.</p> <p>Aggiornamento normativo e Scadenzario su base mensile.</p>	
MODALITÀ	<p>L'Ente trasmetterà a Studio Delfino richiesta di parere all'indirizzo mail quesiti@studiodelfino.org e riceverà risposta con il richiamo della normativa utile al caso e la motivazione su cui si fonda la soluzione proposta.</p> <p>È possibile inviare un numero illimitato di richieste pareri, in ambito contabilità, tributi, fiscale, personale, che saranno analizzate da uno staff di esperti delle diverse tematiche, coordinati da Maurizio Delfino.</p> <p>L'Ente riceverà i dati di accesso all'area riservata del sito www.gruppodelfino.it al fine di poter prelevare l'aggiornamento normativo diviso per aree e lo scadenziario del mese successivo.</p>	
STRUMENTI	e-mail; fax; posta ordinaria	
COSTI ANNUI (oltre Iva)	<p>Comuni fino a 5.000 abitanti: euro 1.360 (milletrecentosessanta/00)</p> <p>Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti: euro 1.700 (millesettecento/00)</p> <p>Comuni oltre 15.000 abitanti: euro 2.025 (duemilaventicinque/00)</p>	

Per l'adesione al servizio inviare la presente interamente compilata via fax al numero: 0131.52698

Ente:	responsabile:
indirizzo:	
e-mail:	telefono:
Codice Fiscale:	Partita Iva:
n° e data impegno:	abitanti:

CONDIZIONI DI VENDITA:

- 1) L'invio della presente cedola costituisce esplicita adesione al servizio da parte del cliente e vincola entrambe le parti ai successivi obblighi e adempimenti contrattuali.
- 2) La Delfino & Partners si impegna ad avviare la pratica entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente cedola.
- 3) Modalità di pagamento: bonifico bancario 30 giorni data fattura.
- 4) Per qualunque controversia sarà competente il foro di Alessandria.
- 5) Si accettano le condizioni di vendita.

Data _____

Firma _____